

STATUTO

QUALITY WELFARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI ROTONDO FG VIA
PIRGIANO 61

Numero REA: FG - 336518

Codice fiscale: 04544110713

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-03-2025 - Statuto completo	2
--	---



Francesco Maria Carrano
Notaio

Allegato "A" all'atto Rep. n. 5883 Racc. n. 4466

-----STATUTO DELLA-----

-----"QUALITY WELFARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

-----ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE-----

E' costituita con sede nel Comune di **San Giovanni Rotondo** (FG), la Società Cooperativa Sociale di Tipo "A" sotto forma di "Impresa sociale" denominata "**QUALITY WELFARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", ai sensi della legge 381/1991 e del D.lgs n. 155/2006, nonché del D.lgs n. 112/2017 e successive modificazioni.-----

La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. La Cooperativa può aderire ad una delle centrali Cooperative e Mutue. -----

-----ARTICOLO 2 - DURATA-----

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2070** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II -----

-----ARTICOLO 3 - SCOPO - OGGETTO-----

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:-----

- La gestione di strutture sanitarie e socio sanitarie di ogni genere, a ciclo diurno, residenziali o semi-residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, portatori di handicap, di tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà, con finalità di assistenza, terapia e riabilitazione anche extra ospedaliera, quali ad esempio RSA, centri diurni per anziani e/o disabili, centri psichiatrici per minori, con annessi i servizi all'utenza, strutture educative e socio educative quali ad esempio asili nido, scuole materne, scuole private, centri ludici, centri sociali, centri polivalenti, con annessi servizi all'utenza; centri di accoglienza per stranieri e/o persone bisognose;-----

- la costruzione, ristrutturazione, trasformazione, ammodernamento e gestione di case di cura, cliniche, day hospital ambulatori, case di riposo, e residenze sanitarie per anziani, hospice, centri di medicina estetica, centri di riabilitazione, centri per turismo di sollievo, fitness e beauty centers ed in genere strutture sanitarie e psico-fisiche;-----

- la formazione professionale e la formazione del personale per lo sviluppo delle competenze nei settori di attività sopra elencati, nonché per l'ottenimento di certificazioni ed accreditamenti presso enti ed istituzioni italiane ed estere;---

- la gestione ed organizzazione di servizi di assistenza domiciliare, semplice o integrata, infermieristica, sanitaria e socio sanitaria di ogni genere;-----

- l'organizzazione di fiere, mostre, manifestazioni ed eventi, prevalentemente nell'ambito del terzo settore;-----

- l'attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

- la gestione, locazione, assunzione e/o concessione in godimento, sotto ogni forma ed a qualsiasi titolo, di immobili urbani residenziali e commerciali, purché adibiti a case di riposo e/o centri diurni ovvero all'esercizio di attività ricreative, sportive assistenziali, socio-sanitarie, culturali, formative e scolastiche, nonché dei relativi arredi, attrezzature, macchinari e impianti.-----

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in ATI, per lo svolgimento delle attività e servizi previste nel presente Statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (UE, Stato, Regione ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonché di tutti i finanziamenti disposti dalla UE, da Enti pubblici, privati e da leggi speciali, per il settore in cui opera.-----

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è, altresì, impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.-----

L'attività di cui innanzi dovrà essere svolta con il rispetto della normativa vigente in materia e potrà essere esercitata su tutto il territorio nazionale.-----

Al solo ed unico fine del conseguimento dell'oggetto sociale e quindi con carattere di strumentalità ed in via non prevalente, la società cooperativa potrà:-----

- compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria, di credito ed ipotecaria, chiedendo ed ottenendo quindi finanziamenti, prestiti e mutui, anche ipotecari;-----

- prestare, qualora ricorra l'interesse della società, fidejussioni e garanzie anche reali;-----

- assumere, direttamente od indirettamente, partecipazioni ed interessenze in imprese, società, consorzi od enti, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio e nei limiti delle leggi vigenti;-----

- istituire fondi per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale.-----

-----**ARTICOLO 3 BIS - REQUISITI MUTUALISTICI**-----

La Società Cooperativa Sociale è a mutualità prevalente indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2513 del c.c., ai sensi dell'art. 111 septies disp. att. c.c.-----

A tal fine la Cooperativa non può, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:-----

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.-----

E' inoltre obbligo della Cooperativa devolvere in caso di scioglimento della società il patrimonio residuo ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo.-----

-----TITOLO III SOCI-----

-----ARTICOLO 4 - SOCI ORDINARI - REQUISITI-----

Il numero dei soci ordinari è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diventa inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.----

Possono assumere la qualifica di soci:-----

- le persone fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:-----

* condivisione dello scopo sociale;-----

- le persone giuridiche, riconosciute e non riconosciute, i cui statuti o attività non siano incompatibili con le finalità della cooperativa, che intendano collaborare attivamente al perseguimento degli scopi sociali.-----

Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.-----

-----ARTICOLO 5 - SOCI VOLONTARI-----

Oltre ai soci ordinari, previsti dall'art. 5, è prevista la presenza di soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.-----

Il numero dei soci volontari non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.-----

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.-----

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.-----

-----ARTICOLO 6 - SOCI FRUITORI-----

Sono soci fruitori persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi e dei prodotti della Cooperativa e che ne godono a vario titolo, non partecipano alle attività della cooperativa e non hanno diritto a retribuzioni. I soci fruitori hanno diritto di voto in assemblea; il loro voto comunque non può in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.-----

-----**ARTICOLO 7 - CATEGORIA SPECIALE DEI SOCI**-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.----
In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Statuto che intendano prestare anche gratuitamente la loro attività lavorativa:-----

- per completare la loro formazione;-----
- per maturare esperienze lavorative (in particolare per i giovani che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro specificatamente alle attività in essere della cooperativa);-----
- per valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.-----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.-----

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato, che non potrà comunque superare il limite di 5 (cinque) anni.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.--
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.-----

Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.-----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci ordinari.-----

I soci ordinari, i soci volontari e i soci appartenenti alla categoria speciale, all'atto della domanda di ammissione devono indicare l'ambito di intervento, di cui all'art. 4 del presente statuto, in cui voglio contribuire, con il loro apporto al raggiungimento dello scopo sociale.-----

Il rapporto tra i soci e la cooperativa è demandato al regolamento interno.-----

-----ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI-----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando:-----

a.1) Se si tratta di persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;-----

a.2) Se si tratta di società, associazioni od enti: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, l'oggetto "sociale", il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale/Partita IVA ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Società assunta dall'organo statutariamente competente;--

b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e in quale/i area/e di intervento intende svolgerla;-----

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge e la dichiarazione di obbligarsi a versare oltre l'importo della quota il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea e al versamento della tassa di ammissione, se stabilita dall'Organo Amministrativo;-----

d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'Atto costitutivo, nello Statuto, nel Regolamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-- Sulla domanda di ammissione delibera l'organo amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.-----

Contro il provvedimento di diniego di ammissione l'istante

potrà proporre opposizione dinanzi all'Assemblea dei soci.----
In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:-----
- delle dichiarazioni contenute nella domanda;-----
- della documentazione ad essa allegata;-----
- di ogni altra informazione comunque acquisita;-----
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;-----
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.-----
-----**ARTICOLO 9 - DOVERI DEI SOCI**-----
1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:-----
a. sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;-----
b. versare il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2 del Codice Civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.-----
Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:-----
a) almeno il 30% (trenta per cento) all'atto della sottoscrizione;-----
b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.-----
2. Il socio è tenuto:-----
a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;-----
b) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso apporti finanziari e prestiti alla Società, con le modalità previste dai Regolamenti approvati dall'Assemblea;-----
c) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società.-----
3. I soci che non partecipano direttamente all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti e dalla normativa vigente. Le deliberazioni dell'Assemblea che non sono assunte in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro dei soci.-----
-----**ARTICOLO 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**-----
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.-----

-----**ARTICOLO 11 - RECESSO - ESCLUSIONE**-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:-----

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.-----

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.-----

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero. Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'Assemblea dei soci.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;-----
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per adeguarsi;-----
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 15 (quindici) giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme

dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----
d) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.-----

e) si rende passivo rispetto al rapporto associativo di cui all'art. 3 del presente statuto.-----

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Assemblea dei soci, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-----

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.-----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.-----

-----ARTICOLO 12 - MORTE DEL SOCIO-----

In caso di morte di un socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti previsti per l'ammissione è sancito dall'organo amministrativo con apposita delibera.-----

-----ARTICOLO 13 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA-----

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile.-----

-----ARTICOLO 14 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI-----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, pena l'acquisizione da parte della Cooperativa. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla Riserva Legale.-----

-----TITOLO IV-----

---CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO SOCIALE - RISERVE - QUOTE---

-----ARTICOLO 15 - CAPITALE SOCIALE-----

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).-----

Per i soci fruitori e per i soci appartenenti alla categoria speciale il valore della quota sarà determinato da regolamento interno.-----

-----ARTICOLO 16 - PATRIMONIO SOCIALE-----

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un

numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore al limite stabilito dalla legge;-----

b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;-----

c) da eventuali riserve straordinarie;-----

d) da ogni altra riserva prevista per legge;-----

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.-----

f) da beni mobili e immobili.-----

-----ARTICOLO 17 - RISERVE-----

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.-----

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.-----

-----ARTICOLO 18 - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA-----

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.-----

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo lettera raccomandata presso il domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Decorso tale termine, il socio che non abbia ricevuto alcuna comunicazione, è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverla nel Registro delle Imprese l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.-----

-----TITOLO VI BILANCIO-----

-----ARTICOLO 19 - BILANCIO-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.-----

Gli Amministratori e l'organo di controllo, qualora nominato, debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.-----
Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies del c.c., la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.-----

-----**ARTICOLO 20 - BILANCIO SOCIALE**-----

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di Bilancio Sociale, secondo linee guida adottate dalla normativa vigente, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali. Il Bilancio Sociale deve essere presentato all'Assemblea dei Soci unitamente al bilancio di esercizio.-----

ARTICOLO 21 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI

-----**DELLE ATTIVITA'**-----

La Cooperativa, al fine di informare e di consultare i lavoratori e i destinatari delle attività, darà comunicazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'Organo Amministrativo che potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

-----**ARTICOLO 22 - UTILI**-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali e costituirà la riserva legale nella misura come per legge; ne destinerà:-----

- parte (nella misura come per legge) a fondo mutualistico, attualmente prescritto dalla legge 59/92;-----
- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci, in misura non superiore ai limiti di legge previsti in materia;-----
- un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;-----
- quanto residua alla Riserva straordinaria.-----

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.-----
Si considera distribuzione indiretta di utili:-----
a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori

a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed in ogni caso con un incremento massimo del 20% (venti per cento);-----

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti nei contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;-----

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote a soggetti diversi da banche, intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.-----

-----**TITOLO VII ORGANI SOCIALI**-----

-ARTICOLO 23 - ORGANI SOCIALI SONO ORGANI DELLA COOPERATIVA:--

a) l'Assemblea dei soci;-----

b) il Consiglio di Amministrazione;-----

c) l'Organo di Controllo, se nominato.-----

In ossequio a quanto previsto dal d.lgs. 155/2006, coloro che assumono cariche sociali devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.-----

-----**ARTICOLO 24 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA**-----

L'Assemblea:-----

a) approva il bilancio di esercizio;-----

b) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione prioritariamente tra le professionalità più competenti della compagine sociale;-----

c) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo;-----

d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e all'Organo di controllo;-----

e) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;-----

f) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;-----

g) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;-----

h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----

i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.-----

Sono riservate all'Assemblea altresì le seguenti competenze:--

1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;-----

2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;-----

3) le altre materie indicate dalla legge.-----

-----**ARTICOLO 25 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**-----

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e

l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.-----

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno dieci giorni prima dell'adunanza.-----

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.-----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nei tempi indicati dalle norme di legge.-

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti, se la compagine sociale non supera i 25 (venticinque) soci aventi diritto; se la compagine è più ampia la convocazione deve essere richiesta da un ulteriore socio ogni dieci.-----

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-----ARTICOLO 26 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

L'assemblea che delibera per lo scioglimento della cooperativa, la nomina dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i 2/3 (due terzi) dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque siano presenti o rappresentati la metà più uno dei numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

-----ARTICOLO 27 - VOTO ED INTERVENTO-----

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee

hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.-----

Ciascun socio ordinario persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione i soci ordinari persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.- I soci fruitori e i soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto nei limiti indicati rispettivamente dagli art. 8 e 9 del presente statuto.-----

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:-----

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia Amministratore o Sindaco.-----

Nessuno socio può rappresentare per delega più di:-----

- 1 (uno) socio se la compagine sociale non supera i 30 (trenta) soci aventi diritto;-----

- 2 (due) se la compagine sociale è compresa tra 31 (trentuno) e 100 (cento) soci aventi diritto;-----

- 3 (tre) se la compagine sociale è superiore a 101 (centouno) soci aventi diritto. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem-

blea, legalmente consentito.-----

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.-----

-----**ARTICOLO 28 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.-----

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.-----

-----**ARTICOLO 29 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.-----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.-----

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci ordinari, oppure tra le persone indicate dai soci ordinari persone giuridiche.-----

Gli Amministratori sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Gli Amministratori sono sempre rieleggibili.-----

I soci lavoratori persone fisiche non possono comunque essere in numero inferiore al 70% (settanta per cento) degli amministratori.-----

----**ARTICOLO 30 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Perlomeno ogni quattro mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

---ARTICOLO 31 - CONVOCAZIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ---
-----AMMINISTRAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----
- b) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----
- d) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.-----

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministra-

zione.-----

-ARTICOLO 32 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE--

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----

In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

-----ARTICOLO 33 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta ai singoli Amministratori investiti di particolari cariche.-----

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.-----

-----ARTICOLO 34 - RAPPRESENTANZA-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.-- La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

-----ARTICOLO 35 - ORGANO DI CONTROLLO-----

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2543, 2519 e 2477 del c.c., può essere nominato un Organo di controllo, composto da un solo membro effettivo; al suddetto Organo potrà essere altresì demandata la revisione legale dei conti della società. La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma del citato art. 2543 c.c..-

In particolare, ai sensi del d.lgs. 155/2006, nel caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del c.c. ridotti della metà, è obbligatoria la nomina dell'Organo di controllo che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.-----
Per le competenze e le modalità di nomina dell'Organo di controllo, si rinvia alla disciplina speciale di cui all'art. 11 d.lgs. 155/2006.-----

-----TITOLO VIII SCIoglimento-----

-----ARTICOLO 36 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

La cooperativa si scioglie:-----
a) per il decorso del termine;-----
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;-----
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;-----
d) per la perdita del capitale sociale;-----
e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 c.c.;
f) per deliberazione dell'assemblea.-----

La competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta all'organo amministrativo.-----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.-----

L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:-----

- a) il numero dei liquidatori;-----
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;-----
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;-----
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.-----

-----TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

-----ARTICOLO 37 - REGOLAMENTI-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo dovrà elaborare appositi regolamenti ai sensi della legge 3.04.2001 n. 142, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.-----

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.-----

-----**ARTICOLO 38 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**-----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Foggia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non provvede nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.-----

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina secondo equità in via irrituale.-----

La presente clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità è oggetto della controversia.-----

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, come modificato dal D.Lgs. 37/2004, nonché le altre norme delle leggi vigenti in materia.-----

-----**ARTICOLO 39 - RINVIO**-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, **le norme delle società a responsabilità limitata**.-----

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso Registro
Imprese.

Dott. Francesco Maria Carrano notaio
Mattinata, li 20 marzo 2025